

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)691

Vol. 1978/0262

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

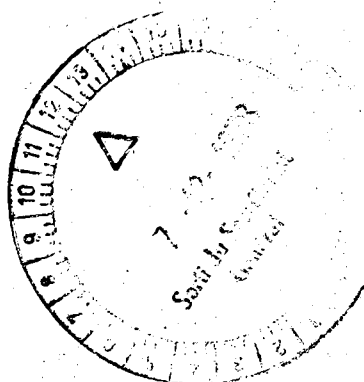
COM(78) 691 def.

Bruxelles, 5 dicembre 1978

Proposta di REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al
transito comunitario

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 691 def.

RELAZIONE

La presente proposta di modifica del regolamento (CEE) n.222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (1), relativo al transito comunitario riguarda il sistema di garanzia forfettaria e il regime applicabile alle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli.

1. Regime della garanzia forfettaria (art. 32 del regolamento di base).

L'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti presi dalle istituzioni delle Comunità europee implica la conversione in UCE dell'importo forfettario espresso in unità di conto nel regolamento (CEE) n.222/77 e nell'allegato III di detto regolamento.

In occasione di questa trasformazione occorre inoltre riaggiornare l'ammontare del massimale di 5.000 UC fino a concorrenza del quale era impegnata la responsabilità di garante. Tenuto conto dell'incidenza dei tassi di inflazione accertati dal 1969 in poi, è stato ritenuto opportuno portare l'importo di 5.000 UC a 7.000 UCE.

Per conservare al sistema un certo grado di stabilità e renderne l'utilizzazione da parte delle amministrazioni doganali e degli utenti il più possibile semplice, si propone, come del resto in materia di applicazione della TDC, di calcolare il controvalore dell'UCE in moneta nazionale solo una volta all'anno.

2. Disposizioni particolari applicabili alle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli (art. 49 del regolamento di base)

La proposta tende a semplificare le formalità che devono assolvere i viaggiatori i quali passano le frontiere interne comuni sopprimendo puramente e semplicemente il massimale di 300 UC oltre il quale essi erano tenuti a giustificare il carattere comunitario delle merci che trasportavano mediante presentazione di un documento del transito comunitario interno (T2L). Tale massimale aveva creato in passato difficoltà per le dogane e gli utenti; d'ora in poi le merci saranno considerate comunitarie dal momento che saranno state dichiarate come tali e quando non esistono motivi di sospettare la sincerità di tale dichiarazione.

PROPOSTA

di

Regolamento (CEE)

del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al
transito comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo, (1)

visto il parere del Comitato economico e sociale, (2)

considerando che l'articolo 2 paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2779/78
del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto
europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale prevede che l'adeguamento
degli importi espressi in unità di conto in alcune disposizioni adottate
in materia doganale formeranno oggetto di disposizioni particolari;

considerando che il suddetto articolo 15, paragrafo 4 si riferisce
alle disposizioni relative al transito comunitario e che il regolamento
(CEE) n. 222/77 del Consiglio (4), ha previsto degli importi espressi in
in unità di conto, da un lato, nelle disposizioni relative alla garanzia
forfettaria, e, dall'altro, in quelle applicabili alle merci a seguito
dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli;

../..

-
- (1) GU n. C del , pag.
(2) GU n. C del , pag.
(3) GU n. L 333 del 30.11.1978 , pag. 5
(4) GU n. L 38 del 9.2.1977, pag.1.

considerando, da un lato, che l'ammontare della garanzia forfettaria espresso in unità di conto deve essere sostituito da un importo espresso in UCE; che per semplificare il compito degli utenti e delle amministrazioni doganali e conservare al sistema di garanzia forfettaria un certo grado di stabilità, è opportuno stabilire il controvalore dell'UCE in moneta nazionale solo una volta all'anno; che, dalla sua fissazione nel 1969, l'ammontare massimo della garanzia forfettaria risulta essere allo stato attuale inadeguato, tenuto conto in particolare dell'incidenza del tasso di inflazione sul valore delle merci; che di conseguenza è opportuno modificare l'ammontare massimo della garanzia forfettaria;

considerando, d'altra parte che il massimale oltre il quale è chiesta la presentazione di un documento di transito comunitario interno per giustificare il carattere comunitario delle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, può essere soppressa in base all'esperienza acquisita e nell'intento di semplificare le formalità richieste da parte di viaggiatori che superano le frontiere interne;

considerando che a tal fine è opportuno modificare gli articoli 32 e 49 nonché il modello dell'allegato III del suddetto regolamento (CEE) n. 222/77.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 222/77 è modificato come segue:

Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 32

1. Ogni Stato membro può accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca con un solo atto e per un importo forfettario di 7.000 UCE per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto fra l'altro dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri, l'importo forfettario è fissato dall'ufficio di partenza ad un livello superiore.

../..

La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all'allegato.

2. Il controvalore in monete nazionali dell'unità di conto europea (UCE) applicabile nel regime di transito comunitario è stabilito una volta all'anno.
3. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 57:
 - a) i trasporti di merci che possono dar luogo all'aumento dell'importo forfettario, nonché le condizioni in cui tale aumento è applicabile;
 - b) le condizioni in cui è stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione comunitaria di transito;
 - c) le modalità di applicazione del controvalore in monete nazionali dell'unità di conto europea."

2. Il testo dell'articolo 49 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 49

1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali.
2. Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtù del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario:
 - a) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione;
 - b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci."

3. Il modello III di atto costitutivo della garanzia che figura nell'allegato è sostituito dal modello III di cui in allegato./..

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1 relative alla modifica dell'importo della garanzia forfettaria sono applicabili solo alle operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata dopo il 31 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,
Le Presidente,

MODELLO III

TRANSITO COMUNITARIO

ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

(Sistema di garanzia forfettaria)

I. IMPEGNO DEL GARANTE

1. Il (la) sottoscritto(a)⁽¹⁾
 domiciliato(a) in⁽²⁾

si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione d'operazioni di transito comunitario, per i quali il (la) sottoscritto(a) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di **7.000 unità di conto europee per certificato.**

2. Il (la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, senza poterlo differire e sino a concorrenza di **7.000 unità di conto europee per ogni singolo certificato di garanzia.**

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accertato dall'ufficio di garanzia.

Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal(la) sottoscritto(a), nonché dallo Stato membro nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all'altra parte.

Il (la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

4. ⁽³⁾ Ai fini del presente impegno, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio a
⁽²⁾ nonché, in ciascuno degli Stati membri, presso:

(1) Cognome e nome o ragione sociale.

(2) Indirizzo completo.

(3) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui del destinatario. Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandataria sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, capoversi secondo e quarto, devono essere stipulati mutatis mutandis.

Stato membro	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
1.	
.....	
2.	
.....	
3.	
.....	
4.	
.....	
5.	
.....	
6.	
.....	
7.	
.....	
8.	
.....	

Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno fatte, a tutti gli effetti, a lui (lei) stesso(a).

Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....
Firma (*)

II. ACCETTAZIONE DELL'UFFICIO DI GARANZIA

Ufficio di garanzia di

Impegno del garante accettato il

.....
Timbro e firma

*) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta « Buono a titolo di garanzia ».